

Responsabile SUAP



CITTÀ di AVOLA

(Provincia di Siracusa)

Ordinanza n. 29

Data 04/04/2014

Disciplina dell'attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi e delle attività rumorose nel territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- negli ultimi due anni, a seguito delle misure poste in essere da questa Amministrazione per favorire la fruibilità turistica, la vivibilità e il decoro degli spazi urbani, il territorio comunale di Avola è stato interessato da un incremento di turisti, che nel periodo estivo frequentano altresì locali di somministrazione di alimenti e bevande e stabilimenti balneari;
- la particolare vocazione di Avola, che si fregia del titolo di "*Città ad economia prevalentemente turistica*", giusto D.A. n° 2352 del 19.08.2008, determina una legittima aspettativa di incremento economico per i titolari di tali esercizi commerciali, soprattutto nella stagione estiva e nelle ore serali;

CONSIDERATO che:

- soprattutto nel periodo estivo, i pubblici esercizi commerciali intrattengono gli avventori con attività musicale negli spazi esterni di loro pertinenza, il che ha determinato negli ultimi tempi le doglianze di numerosi residenti che lamentano il disturbo del riposo e della quiete pubblica specialmente nelle ore notturne;
- la recente liberalizzazione degli orari delle attività produttive operata dal Governo nazionale con D.L. n° 138/2011, convertito in legge 14.09.2011, n° 148, ha acuito le già complesse problematiche connesse al disturbo derivante dall'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle ore serali;

RITENUTO, pertanto, che si palesa la necessità di adottare apposito provvedimento per operare un bilanciamento tra l'interesse pubblico a garantire le esigenze dello svago notturno e degli operatori commerciali in una città a vocazione turistica come Avola e l'interesse, di pari importanza, alla tutela del riposo, della salute e della quiete pubblica dei residenti;

VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 54 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti anche ordinari rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D.P.R. 227/2011;

VISTA la legge 689/1981 e s.m.i.;

VISTA la Legge 447/1995;

VISTO il vigente O.R.E.L.

ORDINA

Con effetto immediato, al fine di evitare o di contenere entro i limiti di normale tollerabilità le immissioni sonore derivanti dalle attività di intrattenimento e di spettacoli, quanto segue:

Art. 1 Ambito di applicazione

Le attività rumorose in genere e di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici, anche mediante l'impiego di un disc jockey, nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nelle attività di artigianato di servizio nel settore alimentare, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, è soggetta a presentazione della documentazione dell'impatto acustico, ai sensi del DPR 227/2011. In alternativa, l'interessato potrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.11.1997.

Art. 2 Trattenimenti musicali in ambienti al chiuso

a) La diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un disc jockey, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) e di tutti gli altri esercizi di cui agli articoli precedenti, compresi stabilimenti balneari e strutture alberghiere, è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente.

b) L' esercente di attività di somministrazione di alimenti e bevande che intende realizzare "piccoli trattenimenti musicali" ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S., come modificato dalla legge n° 112/2013, ha l'obbligo di presentare al Comune idonea segnalazione certificata di inizio attività, come da modello scaricabile dal portale del SUAP del Comune di Avola (<https://pti.regione.sicilia.it/suapPublic/loginSuap.do?idSuap=1046>), nonché la documentazione di previsione di impatto acustico, ove si intenda organizzare trattenimenti musicali dal vivo, ancorché a carattere occasionale. In difetto di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico, nessuno spettacolo di musica dal vivo potrà essere autorizzato.

c) In presenza di particolari condizioni ambientali, sentita, se del caso, l'ARPA, il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte al caso.

Art. 3 Trattenimenti musicali in ambienti all'aperto

a) I trattenimenti musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o di trattenimento e svago possono essere autorizzati, dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, fino alle ore 01:30 del giorno successivo, con l'obbligo di ridurre congruamente il volume almeno un'ora prima di detto orario stabilito. Eventuali prove sono permesse a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività.

b) L'esercente di attività di somministrazione di alimenti e bevande che intende realizzare "piccoli trattenimenti musicali", ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S.", in spazi aperti, ha l'obbligo di presentare al Comune idonea segnalazione certificata di inizio attività, come da modello scaricabile dal portale del SUAP del Comune di Avola (<https://pti.regione.sicilia.it/suapPublic/loginSuap.do?idSuap=1046>). Nel caso di presentazione di più richieste di trattenimenti musicali per la medesima data e in riferimento a spazi urbani confinanti o attigui, l'Amministrazione si riserva di rilasciare idonea autorizzazione congiuntamente o alternativamente, in base a criteri che garantiscano pari opportunità e rotazione tra tutti gli esercenti.

c) Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di limitare, modificare il numero dei giorni e gli orari dei trattenimenti musicali, o negare e revocare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali e, comunque, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti.

Art. 4 Attività rumorose

- a) Gli esercenti professioni e mestieri che per l'esecuzione delle proprie attività fanno uso di macchinari e attrezzature rumorose devono astenersi da tali attività dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e dalle ore 20,00 alle ore 7,30 del giorno successivo.
- b) Ai venditori ambulanti è vietato bandire e segnalare la propria presenza durante le ore di silenzio assoluto dalle ore 13,30 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del mattino successivo, è altresì vietato bandire con qualsiasi mezzo nelle vicinanze di ospedali, scuole, case di riposo per anziani e pubblici uffici.

Art. 5 Sanzioni

Fatta salva l'applicabilità della normativa penale vigente in materia, chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 258,43 ad Euro 10.329,00 (art. 10 Legge n.447/95 punto 3), oltre all'inibitoria dell'attività per una durata non superiore a giorni 30 (trenta), irrogata con provvedimento sindacale (art. 9 Legge n. 447/1995).

Art. 6 Esclusioni

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

Copia della presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on line di Questo Ente, verrà trasmessa all'ARPA, sezione di Siracusa, all'Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Siracusa, tramite il Commissariato di P.S. di Avola, al Comando dei Carabinieri di Avola, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Noto, al Comandante di P.M. e al Responsabile del SUAP, al fine di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sulla esatta esecuzione delle suddette disposizioni.



IL SINDACO
Dott. Giovanni Luca Cannata

IL MESSO NOTIFICATORE
Scabiano Marino
IL MESSO COMUNALE
Avola, li.....
IL MESSO NOTIFICATORE
Scabiano Marino
9A02-306